



**Nixenum Camper Club – A.P.S.**

Sito: [www.nixenumcamperclub.it](http://www.nixenumcamperclub.it) e-mail: [info@nixenumcamperclub.it](mailto:info@nixenumcamperclub.it)

C.F.90031000855 – Tel. 3201171814 – Tel. 3292551532

Via Samperi, 72 - 93015 Niscemi (CL)

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE  
NIXENUM CAMPER CLUB - A.P.S. di NISCEMI  
(Approvato nell'Assemblea straordinaria dei soci del 11/03/2021)**

**Titolo I - Disposizioni generali**

**Art. 1.** – E' costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 è denominata:

**“NIXENUM CAMPER CLUB - A.P.S.”.**

L'utilizzo dell'acronimo APS è obbligatorio ed è subordinato all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.).

L'Associazione è un Ente APS del terzo settore in forma di associazione di promozione sociale costituita, nel rispetto del Codice Civile, della legge 383/2000, del D.L. 117/2017 e della normativa in materia, ha la sede sociale/legale in Niscemi in via Samperi n.72 Presso Scollo Francesco e sede operativa nel luogo che viene stabilito dal Consiglio Direttivo. Presso la sede operativa si svolgono tutte le attività amministrative e gestionali dell'Associazione..

**Art. 2.** - L'Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'Associazione si avvale in modo prevalente delle prestazioni volontarie svolte dai propri associati L'Associazione eserciterà le attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117\2017 con particolare riguardo alle lettere a) , d), e), i), k), l), t) e w) svolgendo le attività già dettagliate nello statuto sociale.

L'associazione è apolitica e svolge attività di promozione e utilità sociale.

Essa si propone di:

- a) al promuovere lo spirito associativo fra tutti i possessori di veicoli attrezzati per il campeggio di qualsiasi marca e tipo;
- b) favorire lo scambio di esperienze sia per un migliore utilizzo dei mezzi sia per scoprire luoghi ed itinerari interessanti;
- c) mantenere rapporti di amicizia fra quanti credono nella necessità di fare fronte comune, con raduni e viaggi, a quei problemi che lo stare insieme sicuramente facilita;
- d) creare un centro, anche on-line, di documentazione tecnica, legale ed informativa dove tutti possono attingere e nello stesso tempo dare informazioni utili, al fine di rimuovere ostacoli burocratici di qualsiasi natura;
- e) aiutare a risolvere i problemi individuali e collettivi per una completa sicura e piacevole vita all'aria aperta sia nelle città sia a contatto con la natura;
- f) promuovere ogni sorta di studi e di ricerche a carattere culturale e turistico anche mediante notiziario online;
- g) collaborare con Enti ed Istituti pubblici, privati, turistici, sportivi, culturali di città italiane e straniere, al fine di sviluppare e facilitare sempre più il libero turismo, per una completa sicura e piacevole vita

- all'aria aperta e una conoscenza e pubblicità dei luoghi;
- h) promuovere la realizzazione di aree di sosta parcheggi e campeggi, da gestire direttamente per i propri soci o in collaborazione con enti pubblici o privati, designando soci o professionisti di fiducia con specifica competenza a rappresentarla;
  - i) organizzare e favorire raduni a carattere locale, regionale, nazionale ed internazionale, per creare occasione di incontro fra Soci/Associati e simpatizzanti al fine dell'accrescimento della forza sociale. L'Associazione potrà svolgere anche attività diverse da quelle sopra indicate purché ad esse connesse o accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse;

Per il perseguimento dei propri compiti l'Associazione potrà disporre del suo patrimonio, costituito da beni mobili ed immobili di cui l'Associazione sia proprietaria per acquisti, lasciti, donazioni, da riserve e da avanzi di gestione, nonché da tutti gli altri valori di cui abbia la piena disponibilità, quali le quote associative ed introiti realizzati nello svolgimento dell'attività istituzionale.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'Associazione può eventualmente mettere in atto, in via secondaria e strumentale, attività diverse i cui proventi vanno in ogni caso interamente destinati agli scopi sociali dell'Associazione. L'organo deputato alla individuazione delle attività diverse è il Consiglio Direttivo.

**Art. 3.** - L'associazione potrà dare la sua collaborazione ad altri enti per lo sviluppo di iniziative che si inquadrino nei suoi fini. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali.

**Art. 4.** - Gli organi dell'Associazione sono:

- a) il Presidente
- b) il Consiglio Direttivo
- c) l'Assemblea degli Associati/Soci

L'assemblea degli Associati/Soci elegge il Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo al suo interno elegge il Presidente, che avrà la rappresentanza dell'Associazione, oltre a tutte le altre cariche che riterrà necessario per l'attuazione dei programmi dell'Associazione. I componenti il Consiglio Direttivo dureranno in carica tre anni, ma prima della scadenza potranno essere riconfermati per un uguale periodo di tempo.

## **Titolo II - Associati / Soci Ordinari e Soci Simpatizzanti**

**Art. 5.** – Gli Associati possono essere distinti in Associati Ordinari, che di seguito sono denominati Soci Ordinari e Associati Simpatizzanti che di seguito sono denominati Soci Simpatizzanti.

Sono Soci Ordinari, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, coloro che avendo presentato formale richiesta, siano stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa, che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'Associazione. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. I soggetti che intendono far parte dell'Associazione devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo, per i minori è necessario l'assenso dell'esercente la potestà genitoriale. In caso di rigetto della domanda il Consiglio deve motivare la deliberazione di rigetto e darne comunicazione all'interessato. Questi può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea in occasione della successiva convocazione.

I Soci Ordinari hanno diritto ad esaminare i libri sociali previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede della associazione

Il Consiglio Direttivo può emettere un provvedimento di esclusione di un Socio Ordinario per gravi e comprovati motivi. Il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio Direttivo dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di lavoro o di studio sono interessate all'attività dell'associazione stessa. La posizione di Socio Ordinario dà la possibilità di partecipare alla vita associativa.

La tessera di Associazione al Nixenum Camper Club - A.P.S. è rilasciata al Socio Ordinario ed al suo nucleo familiare convivente. L'espressione di voto all'interno delle assemblee può essere espletata da uno solo dei componenti il nucleo familiare del Socio Ordinario.

Può iscriversi invece come Socio Simpatizzante, manifestando la propria intenzione, chiunque dimostri interesse nei confronti dell'Associazione e dei temi che essa tratta. Come tale s'impegna a sottoscrivere le regole indicate dall'associazione stessa ed è tenuto a versare la quota partecipativa. Il Socio Simpatizzante non partecipa alle assemblee e non ha diritto di voto

Solo i Soci Ordinari in regola con la quota associativa hanno diritto a partecipare alle assemblee ed hanno la possibilità di essere eletti come membri del Consiglio Direttivo o in generale di ricoprire cariche sociali e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività prestata.

**Art. 6.** - I Soci Ordinari e Simpatizzanti hanno diritto di essere informati sulle attività dell'associazione e sono tenuti al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal Consiglio Direttivo dell'associazione. Il mancato pagamento della quota annuale fa decadere automaticamente dall'appartenenza all'associazione.

### **Titolo III - L'Assemblea dei Soci**

**Art. 7.** - L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i soci ordinari, l'Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione, mediante comunicazione da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori; l'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando il Consiglio lo ritiene necessario.

La data e l'ordine del giorno dell'Assemblea sono comunicati ai Soci Ordinari con i mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuni.

Possono partecipare all'Assemblea con diritto di voto tutti i soci ordinari iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati in regola che si trovino in regola col pagamento della quota di associazione. Ogni socio ordinario ha diritto di voto, i minori sono rappresentati dall'esercente la potestà genitoriale; si applica l'articolo 2373 del codice civile in quanto compatibile. I Soci Ordinari possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro socio ordinario mediante delega scritta. Ogni socio ordinario non può ricevere più di tre deleghe.

**Art. 8.** - L'Assemblea Ordinaria dei Soci, si riunisce in una località da indicarsi nell'avviso di convocazione, nel primo semestre di ogni anno, per provvedere e per deliberare sul rendiconto finanziario, sullo stato patrimoniale e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno su iniziativa del Consiglio Direttivo.

Sono compiti dell'Assemblea Ordinaria: la nomina e revoca dei componenti degli organi sociali; la nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti; l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari; l'approvazione del bilancio e del bilancio sociale (quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno); deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti; deliberare sull'esclusione degli associati; deliberare su tutti gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Sono compiti dell'Assemblea Straordinaria: deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto dell'Associazione; deliberare sullo scioglimento e devoluzione del patrimonio, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

**Art. 9.** - L'Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. L'Assemblea Ordinaria delibera a maggioranza di voti dei Soci Ordinari presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro Socio.

**Art. 10.** - L'Assemblea Straordinaria può essere convocata per deliberazione del Consiglio Direttivo, oppure per domanda di tanti Soci che rappresentano non meno della decima parte degli iscritti.

L'Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di 3/4 dei soci, in seconda convocazione con la presenza di 1/3 dei soci, in terza qualunque sia il numero dei soci presenti, da tenersi nello stesso giorno e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

**Art. 11.** - I Soci Ordinari riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'Associazione stabiliti dai precedenti articoli 2 e 3.

**Art. 12.** - L'Assemblea, all'inizio di ogni sessione, elegge tra i Soci Ordinari presenti un Presidente ed un Segretario. Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'assemblea. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente dell'assemblea e dal segretario. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

#### **Titolo IV - Il Presidente ed il Consiglio Direttivo**

**Art. 13.** - Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche, di diritto, Presidente dell'Associazione alle cui riunioni interviene con diritto di voto e ne esercita tutte le funzioni. Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea ed è composto da non meno di 7 Soci. Per la prima volta la determinazione del numero dei membri e la loro nomina vengono effettuate nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo ed il Presidente durano in carica tre anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

In caso di morte o di dimissioni di consiglieri o del Presidente prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri o il Presidente così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato. La carica di consigliere e di Presidente sono gratuite.

**Art. 14.** - Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare il Consiglio Direttivo:

- a) nomina il Presidente e le altre cariche;
- b) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statuari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- c) decide sugli investimenti patrimoniali;
- d) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- e) delibera sull'ammissione e l'espulsione dei Soci;
- f) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi a norma dell'art. 3;
- g) approva i progetti di bilancio preventivo, rendiconto finanziario e stato patrimoniale, da presentare all'assemblea dei Soci;
- h) stabilisce le prestazioni di servizi ai Soci, agli associati ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- i) conferisce e revoca procedure.

**Art. 15.** - Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o di non meno un terzo dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni anno.

**Art. 16.** - Le delibere del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

**Art. 17.** - La firma e la rappresentanza legale dell'associazione, di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi, sono conferite dal Presidente.

### **Titolo V - Organi di Controllo**

**Art. 18** - Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'Assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del d.Lgs. 117/2017.

Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Qualora i membri dell'organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

### **Titolo VI – Esercizio Sociale e Bilancio**

**Art. 19** - Entro il 30 marzo di ciascun anno Il consiglio direttivo approva il bilancio di esercizio da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione. L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio, predispone il bilancio sociale, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 di aprile per la definitiva approvazione

L'associazione si conforma alle prescrizioni contenute negli articoli 13 e 14 del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017 n. 117. Ai sensi dell'Art. 21 del codice civile gli associati che siano anche amministratori non possono partecipare alle deliberazioni di approvazione dei bilanci o rendiconti

### **Titolo VII – Scioglimento ed estinzione**

**Art. 20** - Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci ordinari, convocata in seduta straordinaria che nomina un liquidatore. Essa delibera altresì sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa, nei limiti di cui al comma seguente. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell' Organismo competente ai sensi del decreto legislativo 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.

L'associazione si estinguerà se i Soci ordinari si ridurranno a meno di tre ed in tal caso il patrimonio sarà interamente devoluto ad un Ente che verrà indicato dall' Assemblea Straordinaria dei Soci.

## **Titolo VIII - Disposizioni Transitorie**

**Art. 21** - Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNT) e/o l'iscrizione/migrazione dell'Associazione nel medesimo, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge e/o l'Associazione vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore

**Art. 22.** - Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni previste dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto dall'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 11/03/2021.

IL SEGRETARIO  
Gaetano Samperi

IL PRESIDENTE  
Francesco Scollo